



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 24/06/2021

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2021**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR", integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF;



COMUNE DI ROVIGO

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione dell'Autorità 493/2020/R/RIF ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Richiamato, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Premesso che il metodo tariffario previsto da Arera e adottato dal Pef 2021, prevede che i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno "a", ad es anno 2021, per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento "a-2", nell'es. anno 2019, come risultanti da fonti contabili obbligatorie, e ai fini dell'aggiornamento i costi vengono rivalutati in funzione del tasso di inflazione relativo all'anno a, come indicato dall'art. 6 dell'allegato alla Determinazione 443/2019;

Richiamata, inoltre, la pec pervenuta dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo in data 28.02.2020, assunta a prot. n. 14236, con la quale ha precisato che *"..ai sensi delle norme nazionali e regionali sopra richiamate lo scrivente Consiglio può sin d'ora qualificarsi operativo in ordine alle competenze di organizzazione, scelta della forma di gestione ed affidamento del servizio, ma non ancora in ordine alla gestione amministrativa, tecnica ed economica dei contratti di servizio derivanti dal preesistente affidamento. Effettuato il nuovo affidamento ed acquisita ex lege la titolarità del nuovo contratto di servizio (dunque dal 2021), il Consiglio di bacino Rovigo potrà legittimamente qualificarsi Ente territorialmente competente per la validazione del PEF in luogo dei singoli comuni. Nell'attuale fase di transizione il Consiglio di bacino può invece ricoprire un ruolo di coordinamento e supporto ai singoli comuni: a tal fine è stata attivato il supporto metodologico con Anea con l'obiettivo di fornire un'assistenza qualificata ed un concreto sostegno operativo ai comuni del bacino"*;



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che il Piano finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi del Comune e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia stradale, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come previsto dalla Deliberazione di Arera n. 443/2019;

Che con nota del 15 Ottobre 2020, Ns prot. 68583, il Comune di Rovigo chiede al Consiglio di Bacino informazioni in merito alle tempistiche per l'adozione del PEF Tari anno 2021, richiesta ribadita in data 12 Gennaio 2021, prot. 2199;

Che in data 13 Gennaio 2021 il Consiglio di Bacino, Ns prot. 2485 medesima data, comunica che procederà ad avviare le attività necessarie all'elaborazione del Pef da approvare entro il 31 Marzo 2021;

Richiamate le note pervenute dal Consiglio di Bacino in data 09 Febbraio 2021, Ns prot. 9957, ad oggetto "Riunione per illustrazione di elaborazione PEF 2021 ed aggiornamento normativo su principali tematiche poste dal Dlgs 116/2020 di recepimento delle direttive UE 851/2018 e 851/2018. Riunione del 12/02/2021" e nota del 12 Febbraio 2021, Ns prot. 11107 del 15/02/2021, ad oggetto "Elaborazione PEF 2021 ed aggiornamento normativo su principali tematiche poste dal d.lgs 116/2020 di recepimento delle direttive UE 851/2018 e 851/2018" nella quale viene richiesta la restituzione della documentazione necessaria alla redazione del PEF entro la data del 26 Febbraio 2021;

Che il Comune di Rovigo, con prot. 12477 del 18 Febbraio 2021, comunica che posticiperà la trasmissione dei dati entro la data del 15 marzo 2021, in virtù dell'ingente mole di adempimenti concomitanti;

Che il Comune di Rovigo in data 15 Marzo 2021, Ns prot. 18923, trasmetteva al Consiglio di Bacino i dati necessari alla predisposizione del PEF 2021;

Premesso che in data 27 Aprile 2021, il Consiglio di Bacino, Ns prot. 29875 pari data, ha trasmesso una nota ad oggetto "Conguaglio Tari PEF 2021 ex art. 107, co. 5, del Decreto legge 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019), con la quale riporta quanto previsto dal chiarimento n. 36 della Ragioneria del MEF in merito alla possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall'art. 106, co. 5, del Decreto Legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF Tari 2020 rispetto al 2019;

Premesso che in data 06 Maggio 2021, il Consiglio di Bacino, Ns prot. 32281 pari data, ha comunicato che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104. del 2020) può essere utilizzato anche per la copertura dei costi cov 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente, trattasi di costi di natura previsionale che Ecoambiete ha definito per il 2021 sulla base dei costi sostenuti per l'emergenza sanitaria Covid nell'anno 2020 e ripartito tra i Comuni secondo il criterio del numero delle utenze di ciascun territorio;

Che in data 06 Maggio 2021, Ns prot. 32079, il comune di Rovigo ha comunicato al Consiglio di Bacino l'intenzione di procedere alla copertura del maggior importo del PEF Tari 2020 rispetto al 2019, quantificato nella componente RCU pari ad € 304.639,92 e dei costi COV pari ad € 102.531,00, sostenuti dal gestore a seguito dell'emergenza sanitaria, con fondi derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali previsti dal citato art. 106, co. 5, del Decreto 34/2020, non imputando tali costi al PEF Tari 2021;

Vista la nota pervenuta dal Consiglio di Bacino in data 09 Giugno 2021, Ns prot. 40644 del 10/06/2021, ad oggetto "Invio prime elaborazione PEF 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione.";



COMUNE DI ROVIGO

Che la nota citata conteneva un primo prospetto riassuntivo del PEF Tari 2021, definito in base ai dati trasmessi dal gestore Ecoambiente e dal Comune di Rovigo in data 15 Marzo 2021, Ns prot. 18923;

Che in data 17/06/2021, Ns prot. 43040, il Comune di Rovigo ha inviato al Consiglio di Bacino Rovigo la documentazione ad integrazione di quanto inviato in data 15/03/2021, necessaria al completamento della validazione ed approvazione del PEF 2021;

Richiamato l'art. 1 della Determinazione di Arera n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, al punto 1.4 prevede che :

“1.4 Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.”;*

Che l'adozione del Pef 2021 calcolato con il metodo MTR comporta una entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita che risulta essere pari ad €. 9.433.098,00, di cui €.7.359.295,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente ed €. 2.073.803,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Rovigo;

Che in funzione di quanto concesso dall'articolo succitato il Comune di Rovigo ha ritenuto opportuno portare in detrazione del PEF 2021 le seguenti voci:

- €. 35.748,00 inerenti al contributo MIUR ai sensi del DL 248/07
- € 386.196,00 relative ad entrate da attività di recupero dell'evasione, intesa come applicazione dell'avanzo vincolato Tari derivante dal recupero dell'omessa dichiarazione Tari;
- € 1.775.258,00 quali ulteriori partite approvate da ETC, corrispondenti all'applicazione dell'avanzo vincolato Tari, derivante dal recupero insoluti;

Che fra i costi imputati al Pef dal Comune di Rovigo, secondo quanto previsto dal nuovo metodo, rientrano:

*€. 23.253,00 relativi al Contributo per il servizio reso dal Consorzio di Bonifica Adige Po;

*€. 380.267,00 relativi ai costi sostenuti per il servizio di supporto alla gestione della tari e una parte del recupero evasione entrambe affidate alla Società AS2 ;

*€. 148.928,00 relativi ai costi del personale dipendente del Comune di Rovigo che presta servizio per attività inerenti la Tari;

*€. 78.656,00 inerenti al contributo per il funzionamento del Consiglio di Bacino Rovigo;

*€ 1.108.765,00 quali costi relativi alla quota del fondo credito dubbia esigibilità;

* €. 747.900,00 inerente l'iva massima ammessa dall'MTR sia per i costi del Comune che di Ecoambiente;

Che alla voce rimodulazioni del Comune è stata detratta la somma di €. 461.637,00 di cui:

* €. 46.070,00 iva esclusa relativa ai costi che dovrebbero essere stati imputati al Pef qualora fosse stata spedita la rata a saldo della Tari 2021;



COMUNE DI ROVIGO

* €. 8.397,00 iva esclusa relativa alle spese di recupero evasione che risultano già finanziate da fondi di bilancio;

* €. 102.531,00 iva esclusa inerenti i costi covid rendicontati dal gestore, relativi ai costi di natura previsionale che Ecoambiente ha definito per il 2021 sulla base dei costi sostenuti per l'emergenza sanitaria Covid dell'anno 2020;

* €. 304.640,00 iva compresa, relativa alla copertura del maggior importo del PEF Tari 2020 rispetto al 2019, quale componente RCU nella metodologia ARERA.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/06/2020 ad oggetto "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020", con la quale si dispone di approvare per l'anno 2020 le tariffe adottate con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2019 e contestualmente demandando a successivo atto l'adozione/validazione del piano finanziario Tari anno 2020, redatto secondo il metodo tariffario (MTR) indicato da Arera, entro la data del 31/12/2020 come disposto dall'art. 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27;

Dato atto, altresì, che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27, all'art. 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", comma 5 prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 22/12/2020 ad oggetto "Approvazione piano economico finanziario tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020, proposto ai sensi della deliberazione dell'autorità ARERA n. 443/2019/r/rif e ss.mm.ii.";

Che nella deliberazione citata si dava atto che la somma dell'entrata tariffaria imputata nell'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe 2020 uguali al 2019, risulta essere pari ad € 8.749.387,98, ritenendo opportuno conguagliare nell'2021 la somma di € 454.598,45 per effetto di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;

Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della Delibera di ARERA n. 493/2020/R/RIF, RCU è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza fra i costi determinati per l'anno 2019 ed i costi risultanti dal Pef per l'anno 2020 approvato, in applicazione del MTR;

Che stante a quanto disposto dall'autorità ARERA, la somma da riportare nel PEF dell'anno 2021, a conguaglio è pari ad € 304.640,00 data dalla differenza fra il PEF anno 2020 pari ad € 9.467.755,52 ed il PEF anno 2019 rivalutato pari ad €. 9.163.115,83;

Evidenziato che la competenza all'adozione del Pef spetta al Consiglio di Bacino Rovigo essendo a tutti gli effetti operativo quale Ente di governo dell'Ambito territoriale (EGATO);

Richiamato, infine, l'art. 6 della Delibera di Arera n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 secondo la quale:

"6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente."



COMUNE DI ROVIGO

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente."

Dato atto che nella Determinazione n. 02/DRIF/2020, l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Dato atto che l'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 stabilisce che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", i quali sono stati verificati dal Consiglio di Bacino in sede di redazione dell'appendice 1 all'MTR;

Che l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Vista la documentazione di validazione ed adozione del PEF 2021, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo per mail in data 24/06/2021, Ns prot 44699 in pari data, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Preso atto che l'allegato A denominato "PEF 2021", redatto secondo le modalità e lo schema dell'appendice 1 al MTR definito da ARERA, rappresenta il risultato finale della proposta del gestore Ecoambiente, del Comune di Rovigo e delle determinazioni del Consiglio di Bacino Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale proposta n. 17 del 27/04/2020 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, allegato al presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021";

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l'incarico Dirigenziale alla D.ssa Nicoletta Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:
FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario:
FAVOREVOLE;

per le motivazioni espresse in premessa, Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) per le motivazioni in premessa, prendere atto della documentazione di validazione ed adozione del PEF 2021, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo per mail in data 24/06/2021 Ns prot 44699 in pari data, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (EGATO), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di prendere atto dell'allegato A denominato "PEF 2021", redatto secondo le modalità e lo schema dell'appendice 1 al MTR definito da ARERA, il quale rappresenta il risultato finale



COMUNE DI ROVIGO

della proposta del gestore Ecoambiente, del Comune di Rovigo e delle determinazioni del Consiglio di Bacino Rovigo;

- 4) di dare atto che l'adozione del Pef 2021 calcolato con il metodo MTR comporta una entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita che risulta essere pari ad €. 9.433.098,00, di cui €.7.359.295,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente ed €. 2.073.803,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Rovigo;
- 5) di dare atto che l'importo Tari da articolare al netto delle detrazioni risulta essere pari ad €. 7.235.896,00, e che fra le detrazioni applicate ai sensi della Determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA, rientra il contributo del MIUR e l'applicazione dell'avanzo vincolato Tari;
- 6) di dare atto che l'importo della Tari da articolare pari ad € 7.235.896,00 è al netto del tributo Provinciale, TEFA;
- 7) di trasmettere copia della presente Deliberazione sia alla Società Ecoambiente Srl, quale soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani, che al Consiglio di Bacino Rovigo, per i provvedimenti di competenza;
- 8) di disporre l'invio del presente atto, a cura dell'ufficio tributi, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti con sede in Roma, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 158/99;
- 9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
- 10) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 11) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
- 12) di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di adozione delle relative tariffe anno 2021 con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 24/06/2021

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale